



# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 19.02.2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione Piano finanziario TARI anno 2019</b>
-----------------	--

L'anno **Due miladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **17.00** è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di prima convocazione.

La seduta è pubblica.

Sono intervenuti i sigg.:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
OVIDIO LOI - SINDACO	X	
CABONI OTTAVIO	X	
COSSU ALESSANDRA		X
DESSI' GIOVANNI GABRIELE		X
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	X	
MARONGIU SILVIA	X	
MARRAS GIUSEPPE	X	
PALA VIVIANA		X
PIRAS ANTONIO FRANCESCO		X
CASU ALDO	X	
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA	X	
<b>TOTALE PRESENTI /ASSENTI</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Assiste il segretario comunale, **Dr. Pietro CARIA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il **sig. Ovidio Loi - Sindaco**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi:

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito **l'abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:**

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

**CONSIDERATO che:**

- la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art.14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con proprio precedente deliberazione C.C. n° del 30.6.2014 e modificata in data 28.04.2016;

**DATO ATTO** che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

**CONSIDERATO** che il servizio è gestito in forma associativa tramite l'Unione dei Comuni del Barigadu;

**VISTA** la nota trasmessa dall'Unione dei Comuni del Barigadu, contenente la ripartizione dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti e con l'indicazione delle somme riferiti al Comune di Ulà Tirso da inserire nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019;

**VISTO** che l'ufficio Finanziario/Tributi sulla base dei dati trasmessi e sulla base dei dati in suo possesso ha formulato un Piano Finanziario che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

**TENUTO CONTO** che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa;
- l'art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- l'articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha previsto la proroga al 28.02.2019 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine di cui al punto precedente;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018;

**CONSIDERATO** inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie.

**RITENUTO** pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione le seguenti percentuali:

- utenze domestiche: 95,00% del gettito
- utenze non domestiche 5,00% del gettito;

**TENUTO CONTO:**

- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte;
- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;

**RITENUTO** pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2019, secondo i coefficienti di produttività come da allegata tabella;

**VISTA** la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**ACQUISITO**, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Tutto ciò premesso e considerato

Sentita l'illustrazione del Sindaco

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

- **DI APPROVARE** *il Piano Finanziario della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2019 per un importo totale pari ad € 52.536,35, come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;*

- **DI DARE ATTO** che le tariffe per la determinazione del componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 saranno approvate con successivo atto sulla base del presente piano;

- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di approvazione.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente.-





**Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Rag. Grazia Loi*

---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
**Sig. Ovidio Loi**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Pietro Caria**

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del **26.02.2019**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Pietro Caria**